



Mercoledì 29/01/2020

Srl semplificata - Il socio risponde dei danni derivati ai terzi dalla sottocapitalizzazione? - Sentenza del Tribunale delle imprese di Milano

A cura di: *TuttoCamere.it*

Il socio di Società a responsabilità limitata "semplificata" non può essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, settimo comma, c.c. per i danni arrecati ai terzi in ragione della "manifesta sottocapitalizzazione della società", e dunque della palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui la stessa è stata dotata, perché ciò si risolverebbe nel "mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della S.r.l. semplificata, almeno fino al momento in cui la stessa non si sia dotata di adeguate risorse patrimoniali, e detti soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 Euro".

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, Sez. Impr. B, con la sentenza n. 11105/2019 depositata il 3 dicembre 2019.

La regola dell'obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili (ex art. 2363, quinto comma, c.c.) opera anche per le s.r.l. semplificate, in relazione alle quali è delineabile un principio di patrimonializzazione progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma da detto principio - si legge nella sentenza - "non può derivare, in via automatica, un obbligo giuridico in capo agli amministratori di realizzare utili (da accantonare), prospettiva certo auspicabile, che tuttavia non tiene conto della variabile costituita che permea tutta l'attività commerciale con scopo di lucro, ovvero il "rischio d'impresa"".

L'obbligo di conservazione dell'integrità patrimoniale di cui all'art. 2394 c.c. (cui corrisponde la previsione dell'art. 2484 n. 4 c.c.), gravante anche sugli amministratori di S.r.l. semplificate, deve, dunque, essere coniugato con i rischi che connotano l'avvio di una nuova attività imprenditoriale, fermo restando che l'ordinamento favorisce tale avvio tramite la costituzione di Srl, con dotazione minima di capitale sociale, o addirittura "simbolica" e a tal fine vengono in soccorso criteri per la verifica ex ante dell'attività gestoria tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendale e basati sulle buone prassi imprenditoriali, ai quali oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri obblighi di legge con l'introduzione del secondo comma dell'art. 2086 c.c., che formalizza il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitale, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa e finalizzati a monitorare e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale, intesa come capacità dell'impresa di poter continuare a svolgere la propria attività, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Per consultare il testo della sentenza clicca qui.

<https://www.tuttocamere.it>